

3. che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria all'osservanza della presente ordinanza;
4. che la presente ordinanza venga altresì inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
5. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza nonché sul sito internet dell'Ente e che venga effettuata comunicazione dei relativi contenuti ai principali organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale;

INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;


oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Pratica istruita dal Comandante f.f. delle Polizia Locale di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2016.

IL SINDACO
- Dario DE LUCA -



CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

Ordinanza sindacale n. 57 del 24 maggio 2016.

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI POTENZA.

IL SINDACO

PREMESSO - che nel recente passato, e in particolare lo scorso anno, in concomitanza con i festeggiamenti del Santo Patrono di Potenza, le cronache hanno registrato il verificarsi di numerosi episodi di schiamazzi molesti, di liti in pubblico, di teppismo e di violenza alle cose e alle persone che hanno coinvolto soggetti (anche di minore età) in palese stato di ebbrezza o di ubriachezza circostanze queste che hanno creato preoccupazione e allarme nella cittadinanza e nell'opinione pubblica;

RITENUTO - che tali pericolose circostanze sono riconducibili anche all'eccessivo consumo di bevande alcoliche diffuso tra i partecipanti alle manifestazioni festive e che la portata pericolosa di tali eventi risulta amplificata dal ricorso alle bottiglie di vetro e alle lattine, facilmente trasformabili in armi da taglio ;

CONSIDERATO -

- che il verificarsi delle circostanze sopra richiamate risulta riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche che si svolge nei numerosi locali (esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) che hanno sede nell'area del Centro storico cittadino e nelle zone interessate dal percorso della tradizionale "Parata dei Turchi";
- che l'area del Centro storico di Potenza è delimitata dalle seguenti piazze e strade, facenti parte anch'esse della predetta area: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Piazza Beato Bonaventura, Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via N. Alianelli, Piazza M. Pagano, Via A Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto I;
- altresì che le zone ricadenti nel percorso della tradizionale "Parata dei Turchi" sono individuabili come segue: Stadio Viviani - Viale Marconi - Via Verdi - Viale Dante - Via Vaccaro - Piazza XVIII Agosto - C.so Umberto I - Via Portasalza - Via Pretoria - Piazza

TENUTO CONTO - altresì che nel centro storico di Potenza sorgono edifici e monumenti di pregio storico e culturale e per ciò sottoposti alla tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata;

CONSIDERATO - che spesso le bevande alcoliche vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei locali sopra indicati dove i relativi contenitori vengono abbandonati sulla pubblica via senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo, così, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano;

RITENUTO - necessario provvedere con urgenza, allo scopo di contrastare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di scongiurare pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, ad adottare il divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore (vetro, lattine, cartone, ecc.) con decorrenza dal 26 maggio 2016 al 30 maggio 2016 per qualsiasi tipo di esercizio ubicato nelle aree del Centro storico (esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc., sia su aree private che pubbliche), e per la giornata del 29 maggio 2016 in qualsiasi tipo di esercizio ubicato lungo il percorso della Parata dei Turchi, stabilendo che i titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e di bevande su aree pubbliche ubicate nelle aree interessate dai festeggiamenti come sopra individuate si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica;

CONSIDERATO - che, in data odierna, lo schema della presente ordinanza è stato comunicato preventivamente (*a mezzo pec*) al Prefetto di Potenza;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

P.Q.M.

ORDINA

1. che dal 26 maggio 2016 al 30 maggio 2016 nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, NON venga effettuata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore (vetro, lattine, cartone, ecc.) da parte di qualsiasi tipo di esercizio (esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc., sia su aree private che pubbliche) ubicati nell'area del Centro storico di Potenza, come sopra delimitato, lungo viale Dante e nella limitrofa piazza Verdi, nonché, per quanto riguarda la giornata del 29 maggio 2016, anche lungo tutto il percorso della Parata dei Turchi;
2. che il divieto di cui al punto 1. non si applichi alle predette attività commerciali qualora effettuino servizio a domicilio del cliente;
3. ai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e di bevande su aree pubbliche ubicate nelle aree interessate dai festeggiamenti come sopra individuate che nei giorni dal 26 maggio 2016 al 30 maggio 2016, senza alcuna limitazione di fascia oraria, la somministrazione di bevande (alcoliche e non) avvenga in contenitori monouso, in cartone o plastica, e che si predispongano idonei raccoglitori dei rifiuti, adeguati alle necessità per numero e per capienza affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;
4. che dal 26 maggio 2016 al 30 maggio 2016 nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nell'area del Centro storico di Potenza, come sopra delimitato, lungo viale Dante e nella limitrofa piazza Verdi, nonché, per quanto riguarda la giornata del 29 maggio 2016, anche lungo tutto il percorso della Parata dei Turchi NESSUNO CIRCOLI, a piedi o a bordo di veicoli, portando al seguito bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore (vetro, lattine, cartone, ecc.). Il divieto riguarda chiunque ad eccezione degli operatori professionali.

DISPONE

1. che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1., al punto 3. e al punto 4. della presente ordinanza vengano punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. che la presente ordinanza venga trasmessa, per l'esecuzione, alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;